

appalto (contratto di) - verifica - accettazione dell'opera – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4051 del 01/03/2016

Verifica e collaudo - Differenze dall'accettazione - Accettazione tacita - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di appalto, l'accettazione dell'opera che, ai sensi dell'art. 1665 c.c., si verifica quando il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (comma 3), oppure riceva la consegna dell'opera senza riserve (comma 4), si distingue sia dalla verifica che dal collaudo perché la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera e il secondo consiste nel successivo giudizio sull'opera stessa; l'accettazione, invece, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per "facta concludentia" il gradimento dell'opera stessa e che comporta l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto vi fosse accettazione per le sole circostanze della mancata doglianza circa l'effettuazione dei lavori, del pagamento di acconti sul prezzo, e del rinvio del collaudo).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4051 del 01/03/2016